

CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO

STATUTO

1.- Denominazione e sede.

È costituita una Associazione denominata "Camera degli avvocati tributaristi del Veneto" (di seguito: "Camera").

La Camera ha sede in Padova, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2.- Oggetto e finalità.

La Camera non ha finalità di lucro e svolge la sua azione per lo studio, l'approfondimento e l'attuazione delle leggi sostanziali e di procedura nel settore tributario in ogni sua manifestazione, secondo i principi della Costituzione Italiana e dell'ordinamento giuridico.

Essa promuove ogni iniziativa per l'attuazione dei suoi scopi nell'interesse degli esercenti la professione di avvocato nel campo tributario.

La Camera persegue, altresì, le seguenti finalità:

- a) la piena tutela della dignità dell'attività difensiva e di assistenza, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli altri Enti impositivi e degli organi giurisdizionali, nonché dei loro delegati ed ausiliari;
- b) la piena ed effettiva attuazione del diritto di difesa del contribuente in tutte le sue manifestazioni, e dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente;
- c) l'elaborazione, lo studio e le proposte di legislazione e disciplina dei tributi;
- d) la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale degli iscritti, mirando alla valorizzazione della figura dell'Avvocato Tributarista e della sua specifica professionalità dinanzi agli organi giurisdizionali;
- e) iniziative di studio, editoriali, di ricerca e di dibattito sulle problematiche di carattere tributario attraverso l'organizzazione di convegni, corsi, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, curando segnatamente la diffusione delle sentenze e la segnalazione al comune dibattito delle decisioni maggiormente degne di nota;
- f) l'istituzione e gestione di corsi di formazione nel settore tributario;
- g) il dialogo sulle principali problematiche dell'orientamento tributario con gli Ordini e Collegi operanti nel settore nonché con le altre organizzazioni forensi;
- h) lo svolgimento di ogni altra attività ritenuta utile al raggiungimento dei fini istituzionali della Camera.

La Camera può, su decisione dell'assemblea, aderire ad associazioni giuridiche e forensi nazionali ed internazionali.

3.- Durata

La Camera ha durata indeterminata, ma può sciogliersi in ogni momento per volontà degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla legge.

L'esercizio finanziario ha durata annuale coincidente con l'anno solare.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà al trentuno dicembre duemilatre (31.12.2003).

4.- Autonomia

La Camera ha carattere apolitico e apartitico ed opera in piena autonomia ed indipendenza.

5.- Associati.

Possono aderire alla Camera, in qualità di associati, tutti gli iscritti agli Ordini degli Avvocati, o nei registri dei praticanti, del distretto della Corte d'Appello di Venezia, che esercitino la propria attività prevalentemente nel settore tributario o abbiano dimostrato un interesse anche scientifico per la materia, ovvero che diano un contributo importante al conseguimento delle finalità perseguite dalla Camera.

Ogni associato può presentare alla Camera un esposto su fatti e circostanze che ledano gravemente il diritto alla difesa nonché il prestigio e la dignità dell'Avvocato nell'esercizio della professione. Il Consiglio Direttivo dovrà esaminare l'esposto, pronunciarsi su di esso ed assumere tutte le iniziative ritenute opportune, nessuna esclusa.

6.- Fondo camerale.

Il Fondo Camerale è costituito:

1. dalle quote associative determinate ogni anno dal Consiglio Direttivo e dai beni con esse acquistati;
2. dai beni, contributi e provvidenze da chiunque versati o conferiti alla Camera;
3. dagli eventuali utili o avanzi di gestione.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

In caso di scioglimento, il fondo sarà devoluto, secondo delibera assembleare, in favore di Enti o Associazioni che perseguano scopi analoghi a quelli della Camera.

7.- Organi.

Sono organi della Camera:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente del Consiglio Direttivo;

4. il Segretario;
5. il Collegio dei Revisori;
6. il Collegio dei Probiviri;
7. il Tesoriere.

Nessuna delle relative cariche è retribuita.

8.- Assemblea.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi e si riunisce presso la sede della Camera, o in altro luogo della Regione.

L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine di aprile, e in ogni caso ogni qual volta lo ritenga opportuno; è convocata, inoltre, quando almeno cinque iscritti ne facciano richiesta formulando l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata con l'ordine del giorno mediante avviso individuale, da spedire anche per via elettronica o telematica almeno dieci giorni prima, salvi i casi di eccezionale urgenza nei quali il termine può essere abbreviato fino a 48 ore.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'associato può farsi rappresentare per delega, ma ogni associato non può riceverne più di due. Le deleghe possono essere conferite soltanto ad associati che non ricoprono cariche sociali.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

1. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale;
2. la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
3. su ogni altro argomento non espressamente riservato all'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

1. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. lo scioglimento della Camera e la destinazione dell'eventuale fondo di cui all'art. 6.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di presenti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione.

Nella seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati, salvo che si tratti di Assemblea straordinaria, per la validità della quale è richiesta la presenza di almeno un terzo di tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di entrambi dall'associato più anziano d'età, e, all'inizio di ogni riunione, elegge tra gli associati presenti un segretario d'assemblea. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora nominati.

9.- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri (compresi un Presidente e un Vicepresidente) eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria; essi durano in carica due anni.

Ciascuno degli iscritti potrà candidarsi a componente del Consiglio Direttivo. In sede di votazione non può essere espresso un numero di preferenze superiore a tre.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

1. convoca le Assemblee;
2. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
3. esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa secondo i fini della Camera;
4. delibera sulle domande di ammissione alla Camera, e sulle esclusioni per il sopravvenuto venir meno delle condizioni di ammissione alla Camera;
5. amministra il patrimonio camerale e redige il rendiconto economico e finanziario annuale;
6. determina la quota associativa annua;
7. controlla l'amministrazione della Camera, accerta la regolare tenuta della contabilità e redige la relazione ai bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'assemblea;
8. decide la sanzione della radiazione su proposta del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non presenziano alle riunioni del Consiglio per tre volte di seguito, decadono di diritto dalla carica.

Le sedute del Consiglio sono indette almeno una volta ogni sei mesi dal Presidente, su sua decisione, o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, con comunicazione scritta a tutti i componenti, fatta anche con mezzi elettronici o telematici da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente costituito.

Le sedute si terranno presso la sede della Camera o altrove e saranno aperte a tutti gli associati.

In caso di decadenza, dimissioni, morte o altro impedimento all'esercizio della carica di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo può provvedere alla relativa sostituzione mediante cooptazione, salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati nella prima riunione successiva.

In caso di dimissioni o decadenza contemporanea dell'intero Consiglio Direttivo o di almeno tre componenti dello stesso, il Presidente, o chi ne fa le veci, indice immediatamente l'Assemblea per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, limitandosi, nel frattempo, alla ordinaria amministrazione della Camera.

Le delibere del Consiglio Direttivo non sono impugnabili, tranne quelle in tema di mancata ammissione di nuovi associati per le quali si applica l'art. 14, terzo comma, n. 3 del presente statuto.

10.- Presidente e Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la Camera, ha potere di firma per essa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, curandone l'attuazione delle deliberazioni e nomina tra i componenti il Consiglio Direttivo il segretario della riunione del Consiglio, che coadiuva il Presidente o il Vice Presidente nell'esercizio delle loro funzioni, redige i verbali di riunione del Consiglio, curandone la tenuta in apposito registro.

Nei casi di particolare urgenza il Presidente, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, può decidere autonomamente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano per età svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

11.- Segretario della Camera.

Il Segretario della Camera viene nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, per svolgere un'attività di ausilio agli Organi Direttivi e di collegamento tra gli stessi e gli associati.

12.- Tesoriere.

Il Tesoriere della Camera viene nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno e tiene i registri sociali, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi alla ordinaria amministrazione nonché quelli deliberati, redige e sottoscrive il rendiconto e tiene la cassa dell'Associazione.

Il Tesoriere predispose inoltre i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'assemblea.

13.- Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto; è composto da tre membri, scelti tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Proviviri.

I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Presidente viene eletto dai componenti al loro interno.

14.- Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto; è composto da tre membri, scelti tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori.

I Proviviri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Presidente viene eletto dai componenti al loro interno.

Il Collegio giudica quale arbitro irrituale, senza formalità di procedura, nel rispetto della imparzialità e del diritto alla difesa:

1. su controversie tra gli associati;
2. su questioni relative alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto;
3. sulle questioni di cui venga investito dall'avvocato o dal praticante interessato in merito alla propria mancata ammissione;
4. sul comportamento degli associati contrario ai fini che la Camera si propone di attuare, e sulle relative sanzioni:
 - richiamo orale;
 - censura scritta;
 - sospensione da due mesi ad un anno.

Può infine proporre al Consiglio Direttivo di comminare la radiazione.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri non sono impugnabili.

15.- Perdita della qualità di associato.

La qualità di associato si perde per morte, recesso, radiazione o esclusione per il sopravvenuto venir meno delle condizioni di ammissione alla Camera.

L'associato può recedere in ogni momento dalla Camera, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R. e l'efficacia del recesso decorrerà dal momento in cui la comunicazione perverrà al destinatario.

La radiazione o l'esclusione dell'associato è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Proviviri o anche su proprio impulso, per gravi motivi ovvero per il perdurante mancato pagamento dei contributi dovuti

nonostante l'inutile decorso di un mese dal ricevimento a mezzo lettera raccomandata del secondo sollecito del Tesoriere. In ogni caso detto provvedimento sarà assunto dopo aver contestato all'interessato l'addebito. La decisione del Consiglio Direttivo non è impugnabile.

In caso di perdita della qualità di iscritto, nulla è dovuto all'associato o ai suoi eredi per le quote versate.

16.- Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili le norme del codice civile e le altre norme di legge.